UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Decreto prot. n. 4844/I /003

Oggetto: modifica del Regolamento Didattico della Facoltà di Economia

IL RETTORE

VISTO l'art. 13, co. 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo che disciplina le modalità di approvazione ed emanazione dei regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo;

VISTO l'art. 3 del Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del quale l'organizzazione e l'attività di ciascuna struttura sono disciplinate da un Regolamento didattico della struttura stessa, approvato ai sensi ex art. 13 dello Statuto;

RICHIAMATO il decreto rettorale prot. n. 3744/I/003 del 15.3.2002 di emanazione del Regolamento Didattico della Facoltà di Economia ;

DATO ATTO CHE

- con D.R. del 03.02.2004 prot. n. 1777/I/003 è stato modificato il comma 7 dell'art. 22 del Regolamento Didattico generale di Ateneo disciplinante la composizione delle Commissioni della Prova finale;
- con deliberazione del S.A. del 02.02.2004 è stato ricalibrato l'impegno orario minimo di docenza frontale dei docenti di ruolo dell'Università di Bergamo;
- i corsi di studio istituiti dall'Ateneo risultano dal Regolamento Didattico d'Ateneo;
- i corsi di studio attivati dall'Ateneo risultano dalla banca dati dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 14 del Regolamento didattico della Facoltà di Economia sopracitato, ai sensi del quale il regolamento è immediatamente modificato ed integrato dalle disposizioni normative, dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo, che operino espresso riferimento alle materie dallo stesso disciplinate;

DECRETA

ART. 1

Sono emanate le modifiche al REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA, il cui testo viene riordinato ed è allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

ART. 2

Il presente decreto è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo ed è immediatamente esecutivo.

Bergamo, 17.03.2004

IL RETTORE
(Prof. Alberto Castoldi)
F.to Alberto Castoldi

****

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI ECONOMIA

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 1
Finalità

1. La Facoltà Economia (di seguito denominata Facoltà) garantisce lo svolgimento, la conformità agli obiettivi formativi e il coordinamento di tutte le attività didattiche, di formazione, di tutorato e di orientamento previste per il conseguimento dei titoli di studio indicati nel presente Regolamento.

2. La Facoltà collabora con le altre strutture dell'Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi culturali, ricreativi e di assistenza agli studenti, compresi quelli di orientamento e tutorato. In particolare individua nei Dipartimenti di:
Economia Aziendale
Scienze Giuridiche
Scienze Economiche
Matematica, Statistica, Informatica ed Applicazioni
le strutture che forniranno il supporto di ricerca scientifica ai propri corsi di studio.

3. La Facoltà può inoltre promuovere altre iniziative didattiche in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 2
Organizzazione

1. La Facoltà si articola, secondo quanto è di seguito specificato, nei corsi di studio istituiti nel proprio ambito e, per la parte di propria competenza, nei corsi di studio interfacoltà e interuniversitari. I corsi di studio si distinguono in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea specialistica, Corsi di Specializzazione, Corsi di Dottorato di ricerca, Corsi di Master universitario.

2. Sono organi della Facoltà il Preside, il Vicepreside, il Consiglio di presidenza, il Consiglio di Facoltà, la Commissione didattica, i Comitati di coordinamento delle Classi dei Corsi di studio con i loro Presidenti ed il Collegio didattico di ciascun Corso di studio attivato con il proprio Coordinatore.

3. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del Regolamento didattico d'Ateneo due o più Corsi di studio, appartenenti alla stessa classe ed aventi insegnamenti in comune, possono costituire, con deliberazione del Consiglio di Facoltà, un unico Collegio didattico.

4. Il Consiglio di presidenza, previsto dall'art. 30 dello Statuto, è composto dal Preside, dal Vicepreside, da un professore di seconda fascia, da un ricercatore di ruolo nominati dal Consiglio di Facoltà, da uno degli studenti del Consiglio di Facoltà e dal responsabile amministrativo della Facoltà. Il Consiglio di Presidenza è costituito e nominato con decreto del Preside e dura in carica tre anni.
Compete al Consiglio di coadiuvare il Preside nelle sue funzioni di programmazione delle attività didattiche, di orientamento e di promozione degli studi collegati alle Scienze Economiche, Statistiche, Giuridiche e Sociali, tali attività potranno essere attivate anche attraverso opportune convenzioni.

5. La Commissione didattica della Facoltà, prevista dall'art. 28 dello Statuto, è composta dal Preside o un suo delegato che la presiede, da docenti o ricercatori di ruolo designati dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Collegi didattici dei corsi di studio e da un uguale numero di studenti, eletti dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà. Alle riunioni partecipa anche il responsabile della Segreteria Studenti. La Commissione Didattica dura in carica tre anni. Il numero degli studenti e il numero dei docenti e dei ricercatori è stabilito dal Consiglio di Facoltà.

6. Nella Facoltà di Economia è istituita la Commissione Rapporti Internazionali per istruire le attività relative ai programmi internazionali Socrates/Erasmus ed altri, della Facoltà. La commissione Rapporti Internazionali è nominata dal Consiglio di Facoltà ed è composta da un rappresentante e un eventuale membro supplente per ognuna delle aree aziendale, economica, giuridica, linguistica e matematica; è presieduta dal Preside o da un suo delegato che funge da Coordinatore. Fanno parte della Commissione Rapporti internazionali un rappresentante dell'Ufficio Affari

Internazionali dell'Università, un rappresentante degli studenti in Consiglio di Facoltà.
La Facoltà di Economia procede inoltre alla nomina di due rappresentanti della Facoltà per la Commissione Rapporti Internazionali di Ateneo, presieduta dal delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali e di cui fa parte il Responsabile dell'Ufficio Affari Internazionali dell'Università degli Studi di Bergamo.

Art. 3
Titoli e Corsi di studio

1. I corsi di laurea attivati nella Facoltà sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa.

2. Sono attivati inoltre i Corsi di dottorato di ricerca (DR) in Metodi computazionali per le decisioni e previsioni economiche e finanziarie e in Marketing e commercio elettronico per le strategie d'impresa.

3. Fanno parte della Facoltà i Corsi di Master e le iniziative didattiche di formazione e di aggiornamento, compresi i servizi didattici integrativi, di volta in volta attivati secondo le disposizioni normative, statutarie e regolamentari.

4. I Regolamenti dei predetti corsi sono quelli approvati dalle competenti strutture didattiche e scientifiche ed emanati con decreto del Rettore su parere favorevole del Senato Accademico.

5. Il Consiglio di Facoltà propone l'istituzione di nuovi corsi di studio e decide l'attivazione e disattivazione di tutti i corsi, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo.

6. Il Consiglio di Facoltà approva i progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposti dai Collegi didattici dei Corsi di studio, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera g), del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 4
Immatricolazioni e iscrizioni

1. Il Consiglio di Facoltà propone al Senato accademico le eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio, secondo quanto previsto dal precedente art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di studio sono quelli previsti dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Sono sottoposti al Consiglio di Facoltà i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando eventualmente l'istituzione di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al

relativo recupero, su proposta dei Collegi Didattici per l'applicazione dell'art. 10 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

4. Il Consiglio di Facoltà determina il termine entro cui lo studente fuori corso deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria, su proposta del Collegio didattico interessato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 5
Piani di studio

1. Il Consiglio di Facoltà:
a) indica i criteri generali per la formulazione dei piani di studi, che sono definiti nei particolari dal Collegio didattico ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo;
b) stabilisce, pubblicandoli nel Manifesto degli studi, i termini entro cui gli studenti possono presentare piani di studio individuali.
2. Gli ordinamenti didattici di tutti i corsi di laurea devono prevedere la conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 6
Articolazione della didattica

1. Ogni attività formativa è organizzata dai Collegi didattici in corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, e in attività di studio individuale, di autoapprendimento e di apprendimento a distanza.

2. L'attivazione dei corsi di insegnamento da inserire nei piani di studio è deliberata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Collegio didattico del Corso di laurea.

3. Il Consiglio di Facoltà delibera, su proposta dei Collegi didattici, lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

4. Di norma ogni corso di insegnamento ha la durata di circa 72 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Con decisioni del Collegio didattico i corsi di insegnamento possono essere di durata più breve, o aggregati per dare luogo a insegnamenti di durata più lunga, svolti anche da docenti diversi.

5. Parti comuni di più corsi di insegnamento possono essere insegnate in un modulo comune.

6. Il Consiglio di Facoltà stabilisce la distribuzione degli insegnamenti nei due semestri (settembre-gennaio, febbraio-giugno).

7. L'orario delle lezioni è stabilito dal Preside della Facoltà in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti e il migliore utilizzo delle risorse disponibili. Il Collegio Didattico di ciascun corso può proporre modalità di frequenza modificate per studenti lavoratori e studenti disabili.

8. Le eventuali propedeuticità degli insegnamenti e degli esami di profitto sono decise dal Collegio didattico di ciascun corso. Gli esami eventualmente sostenuti senza aver rispettato le propedeuticità richieste verranno annullati.

9. Il Consiglio di Facoltà approva le disposizioni degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 7
Crediti formativi

1. La Facoltà può prevedere il riconoscimento, come crediti acquisiti dallo studente, delle competenze e abilità professionali, da documentare con certificazione idonea ai sensi della normativa vigente, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, cui l'Università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Facoltà su parere del Collegio didattico del Corso di studio cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento."

Art. 8
Esami e altre forme di verifica

1. Le prove di verifica, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Didattico d'Ateneo, possono consistere in esami scritti e/o orali ed eventualmente o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, tesine, o altre prove,) appositamente studiate dal Collegio didattico competente. Sono previste prove di verifica intermedie che si tengono al termine di ogni

modulo da 3 CFU.

2. Nel rispetto dei tempi e dei parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo, il Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'art. 23 del regolamento Didattico di Ateneo, delibera l'articolazione del calendario didattico prevedendo:
a) n° 1 appello per ciascuna sessione ordinaria: invernale, estiva, autunnale;
b) tra un appello e l'altro devono intercorrere almeno 10 giorni.

3. Il calendario degli esami viene predisposto dal Preside entro il 31 ottobre di ogni anno accademico. La segreteria studenti ne cura la pubblicazione entro il 30 novembre successivo.
Gli appelli fissati non possono essere in nessun caso anticipati.

4. La nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici sono disciplinate dall'art. 21 comma 6 del regolamento Didattico di Ateneo.
Per quanto riguarda i cultori della materia il Consiglio di Facoltà procede annualmente alla nomina su proposta del docente titolare del corso. Il candidato deve essere in possesso di Laurea Specialistica o di Laurea conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia. Costituiscono elementi di valutazione:
- dottorato in disciplina affine;
- attività didattica inerente la disciplina;
- attività professionale inerente la disciplina;
- attività scientifica inerente la disciplina;

Il numero massimo di cultori della materia per ciascuna disciplina è stabilito in n° 5

5. Nel caso in cui la Commissione sia formata da più di due membri, il presidente può formare delle sottocommissioni di cui egli è comunque presidente. Ciascun componente della Commissione può interrogare anche individualmente il candidato.

Art. 9
Prova finale

1. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal Regolamento didattico del Corso di studio seguito.

2. Lo studente comunica al Collegio didattico del corso, entro le scadenze stabilite dal Consiglio di Facoltà, l'argomento della prova finale e il nominativo del relatore, per l'approvazione ai sensi dell'art. 22 comma 6 del regolamento Didattico di Ateneo.

3. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente,

secondo modalità definite dal Collegio didattico competente.

4. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà e sono composte da un minimo di 5 membri tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori e docenti a contratto dell'Ateneo, di cui almeno tre nominati tra i professori di prima e di seconda fascia e ricercatori dell'Ateneo. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Coordinatore del Collegio didattico interessato o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche i professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori non di ruolo e cultori della materia in servizio nell'anno accademico interessato entro il numero massimo di 4.

Nei corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale sarà costituita dai docenti delle diverse Facoltà interessate in percentuali che saranno definite dai Regolamenti didattici.

5. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo, gli uffici delle segreterie studenti rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato supplementare che riporta, secondo modelli definiti dal Consiglio di Facoltà, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 10
Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori

1. La programmazione deve assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme dello stato giuridico.

2. La Facoltà deve decidere sulla distribuzione temporale dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori entro i termini di massima fissati dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento di Ateneo, in relazione agli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti ed agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro.

3. La Facoltà prevede per ogni Docente e Ricercatore l'obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività didattica che devono essere svolte, secondo quanto stabilito dalla legge, nel corso dell'anno accademico, anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata.

Fermo restando l'impegno del monte ore annuale, ogni docente di ruolo deve di norma dedicare almeno tre giorni settimanali nel periodo delle lezioni del proprio insegnamento allo svolgimento della didattica, almeno due ore settimanali al ricevimento studenti nel periodo delle lezioni e due volte al mese nei restanti mesi (escluso agosto, l'ultima settimana dell'anno, la prima dell'anno e la settimana comprendente Pasqua) salvo i periodi di assenza per missioni regolarmente autorizzate.

Per ogni eccezione alla normativa suesposta deve essere preventivamente richiesta un autorizzazione al Preside.

Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i Docenti e i Ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di Facoltà sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Strutture didattiche.

4. Il Consiglio di Facoltà può concedere, in quanto previsto dalla legge, il nulla-osta preventivo ai docenti e i ricercatori che intendono prestare a tempo parziale attività didattica finanziata dall'esterno.

Art. 11
Calendario didattico

1. Il Consiglio di Facoltà approva il calendario di tutte le attività didattiche nel rispetto dei tempi e dei parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo.

Art. 12
Manifesto degli studi della Facoltà

1. Per ogni anno accademico il Consiglio di Facoltà predispone il Manifesto degli studi da inviare al Senato accademico tenendo conto degli aggiornamenti proposti dai Collegi didattici ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 13
Norme transitorie

1. La Facoltà assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo i Regolamenti e gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti nell'a.a. 2000/2001.

2. I Collegi didattici riformulano in termini di crediti gli Ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti di cui al comma precedente per dare la possibilità di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea specialistica di nuova istituzione disciplinati dalle norme del Regolamento didattico d'Ateneo in sostituzione dei Corsi di Laurea preesistenti cui sono iscritti.

Art. 14
Norma di integrazione

1. Il presente Regolamento è immediatamente modificato e integrato dalle disposizioni normative, dello Statuto e del Regolamento didattico d'Ateneo, che operino espresso riferimento alle materie dallo stesso disciplinate